COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XXXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 LUGLIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione*):

Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali (2295). 347

PRESIDENTE . . 347, 349, 351, 352, 353, 354
DE LEONARDIS, *Relatore* 347, 349
GRIFONE 349
MAGNO 349
TRUZZI 351
MONTE 351, 352
CARRA 352
PUGLIESE 352
PRINCIPE 353, 354
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 353

La seduta comincia alle 9,45.

PREARO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali (2295).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali », assegnato alla nostra Commissione e con carattere di urgenza. I pareri delle competenti Commissioni II (Affari interni), V (Bilancio), VI (Finanze e tesoro e XII (Industria) non sono ancora pervenuti. Ho tuttavia ricevuto autorevoli affidamenti nel senso che perverranno in tempo debito perché noi si possa approvare il provvedimento del quale intanto, possiamo iniziare la discussione.

L'onorevole De Leonardis, ha facoltà di svolgere la relazione.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, viene sottoposto oggi al nostro esame un importante disegno di legge, tanto atteso da largo numero di cittadini e da importanti ambienti economici: « Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali ».

Già nel mio intervento sul bilancio dell'agricoltura prospettai la drammatica situazione in cui si sono venute a trovare ampie zone agricole non solo a causa di eccezionali eventi calamitosi, ma anche in conseguenza di sistematiche perdite di prodotti negli anni decorsi dovute ad avversi andamenti stagionali. Sottolineavo allora l'esigenza che ormai non era più possibile far ricorso a provvedimenti precari; aggiungevo che occorreva affrontare la situazione in maniera organica. Alle misure di emergenza dicevo che dove-

vano far seguito provvedimenti risanatori e di tale portata da concedere un ampio respiro tonificatore alle zone ed agli operatori agricoli colpiti da sciagure senza precedenti.

Bisogna dar atto al Governo della tempestività con cui ha accolto le pressanti richieste, che da ogni parte politica e da parte anche di numerose associazioni sindacali, gli sono state indirizzate per risollevare le zone indicate da uno stato di estremo disagio. Ed occorre essere grati al Ministro dell'agricoltura e al Ministro delle finanze che tempestivamente si sono resi promotori di una sollecita azione, sia direttamente, sia attraverso le deliberazioni del Consiglio dei ministri per tamponare lo stato di emergenza. Alle misure di primo intervento ora seguono provvedimenti di largo impegno che noi siamo chiamati a giudicare. Il presente disegno di legge assume un carattere di fondamentale importanza sia per i principî cui si ispira, sia per le norme innovative che introduce nel nostro sistema legislativo.

Le reiterate provvidenze a favore delle popolazioni agricole sovente colpite da avversità meteorologiche di eccezionale ed imprevedibile violenza e da calamità naturali hanno ribadito da un lato la legittima funzione dello Stato di intervenire per rianimare situazioni di utilità generale grandemente compromesse, e dall'altro la chiara ispirazione solidaristica promotrice dei cennati provvedimenti.

Testimoniano queste affermazioni le numerose leggi che di volta in volta sono state emanate per fronteggiare eventi calamitosi e situazioni eccezionali. Si è venuta così elaborando una legislazione rispondente alle necessità del momento e che a lungo andare ha imposto l'esigenza di una sistemazione organica, affinché possa validamente affrontare tutti gli aspetti di una situazione di emergenza. A questi criteri si ispira il presente disegno di legge.

Esso tecnicamente è composto di tre titoli e di norme finali. Il primo titolo comprende quattro capitoli.

Il primo capitolo prevede la facoltà, accordata al Ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con quello del tesoro, di concedere in zone delimitate danneggiate da eccezionali calamità naturali verificatesi dal settembre 1958 contributi in conto capitali. Gli interventi sono di tre specie, in tre particolari settori. Il primo settore comprende le opere di sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili, fino al ripristino delle piantagioni alboree ed arbustive; il secondo settore comprende la ricostruzione e riparazione di impianti fissi; il terzo settore comprende la ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte.

Recita l'articolo 1: possono essere altresì concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovano reintegrazione e compenso per effetto delle perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti.

Ai fini della determinazione del capitale di codunzione da ricostruire è computato anche il compenso del lavoro prestato dalla famiglia coltivatrice, secondo indici per ettaro-coltura che saranno determinati dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. I suddetti contributi possono essere concessi sulla spesa ritenuta ammissibile entro i limiti stabiliti dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 938.

Per la classificazione delle aziende si applicano i criteri stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317.

I contributi sono erogati in misura dell'80 per cento per le piccole aziende, del 65 per cento per le medie aziende e del 50 per cento per le grandi aziende. Per la classificazione delle aziende si applicano i criteri stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, per l'attuazione di bonifiche montane, e precisamente come previsto all'articolo 5 del detto decreto.

Vi è poi una norma particolare che riguarda un contributo in valore dell'80 per cento per quei terreni di proprietà di piccoli coltivatori, il cui reddito non eccede le normali esigenze familiari e che non siano più ripristinabili, quindi praticamente dovrebbe essere corrisposta la quasi totalità del valore che i terreni avevano anteriormente all'evento dannoso. I contributi vengono erogati quando sarà dimostrato l'effettivo impiego della somma in acquisti di scorte vive e morte ed investimenti fondiari a scopi produttivi in agricoltura.

All'articolo 2 sono precisati coloro che possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo 1, cioè coloro che abbiano interesse alla ricostituzione dell'azienda. Ai conduttori non proprietari che abbiano eseguito nel fondo migliorie, previste dal contratto con il proprietario, spetterà il contributo per il ripristino delle opere di miglioria, alle quali abbiano provveduto. Qualora le opere di ripristino e di ricostruzione di cui all'articolo 1, riguardanti fondi contermini, vengano ese-

guite da consorzi di proprietari, comunque esistenti o costituiti a questo scopo, il contributo sarà concesso al consorzio e sarà determinato per singole aziende, avuto riguardo alla loro ampiezza e alla quota di spesa ammessa a ciascuna rifererìbile.

Naturalmente il contributo sarà determinato avendo riguardo all'ampiezza di ciascuna azienda che fa parte del consorzio istituito o da istituirsi. Qui praticamente sono preferiti i componenti della famiglia coltivatrice, poi gli affittuari, i coloni, i compartecipanti, i concessionari, i salariati fissi od occasionali.

Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste sono competenti a concedere il contributo quando la spesa preventiva non superi i 30 milioni di lire. Il termine perentorio per la presentazione delle domande in carta libera è di 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale che delimita le zone danneggiate.

Il pagamento di questo contributo viene effettuato dagli ispettorati agrari e possono essere concesse, a richiesta degli interessati, anticipazioni fino al 30 per cento dell'ammontare del contributo. La rimanente parte è derogata in ragione dell'avanzamento dei lavori o degli acquisti effettuati.

Il secondo capitolo si riferisce al credito agrario e prende la concessione di prestiti di esercizio alle aziende agricole che abbiano subìto una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento. I prestiti sono concessi limitatamente alle necessità della conduzione aziendale dell'anno in corso e di quello successivo all'annata agraria in cui si è verificato l'evento. Può essere concesso credito agrario anche per la estinzione delle passività delle suddette aziende derivanti da prestiti agrari di esercizio o da rate di prestito con scadenza nell'annata agraria in cui si è verificato l'evento. Naturalmente questi benefici non possono accumularsi con quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge. I prestiti sono concessi al tasso del 3 per cento a scalare, ed ammortamento in 5 anni a rata costante: il tasso è ridotto all'1,50 per cento per i prestiti concessi alle aziende diretto-coltivatrici. Naturalmente questi prestiti sono deliberati dagli istituti e dagli enti autorizzati.

L'articolo 7 contempla le garanzie previste dalla legge sul credito agrario: garanzie sui frutti pendenti per cui anche queste parti siano ordinate legislativamente.

GRIFONE. Onorevole Presidente, abbiamo aspettato fino a questo momento nella speranza che una qualche resipiscenza si verificasse anche in questa Commissione ed anche in uomini che pur non si peritano di definirsi cristiani. Ma dobbiamo con rammarico e con dolore constatare che si insiste nell'ignorare che il paese è in lutto, che il paese è turbato, che si verificano fatti di sangue e si praticano attentati ogni giorno, mentre non si avverte l'obbligo di sospendere i lavori di Commissione.

MAGNO. Al Senato almeno i lavori parlamentari sono stati sospesi; l'altro ramo del Parlamento ha dimostrato di avere più sensibilità di noi.

GRIFONE. Tengo a farle presente, inoltre, signor Presidente, che non è lecito sottoporre a discussione un provvedimento di tanto importanza dandone comunicazione ai deputati soltanto il giorno prima. Tanto più quando la giornata di ieri è stata caratterizzata dalla drammaticità che sappiamo. E poi mancano a questa riunione interi gruppi parlamentari. Non mi pare il caso, quindi, di continuare a presenziarvi da parte nostra.

PRESIDENTE. Devo precisarle onorevole Grifone non soltanto che la convocazione della Commissione è stata fatta per tempo ma anche e soprattutto che essa è stata anticipata da una comunicazione verbale che io ho fatto nel corso dell'ultima seduta su sollecitazione di deputati della sua stessa parte, tra cui l'onorevole Miceli. Non ritengo quindi, la seduta avendo tutti i crismi della regolarità, che la si debba sospendere.

(*I deputati Grifone, Magno e Miceli abbandonano l'Aula della Commissione*).

DE LEONARDIS, *Relatore*. Il capitolo terzo prevede il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte a totale carico del Ministero dell'agricoltura. Naturalmente sono a carico dello Stato sia le progettazioni sia gli studi.

Le stesse disposizioni si applicano per il ripristino delle strade interpoderali, degli acquedotti, degli elettrodotti e delle reti idrauliche ed impianti irrigui a servizio di più predii anche se non ricadenti in comprensori di bonifica.

Il capitolo quarto prevede le modalità per l'erogazione dei contributi agli enti di riforma per rimborsi di spese corrisposte ai piccoli imprenditori.

Il titolo secondo contempla le agevolazioni fiscali a proposito delle quali la proposta in discussione modifica l'articolo 61 del testo

unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 654, a cui sono aggiunti i seguenti commi: « Il Ministro delle finanze, in caso di eventi naturali, di carattere eccezionale, che abbiano causato la perdita di almeno la metà del prodotto ordinario dei fondi ubicati nei territori economicamente depressi di cui alle leggi 29 luglio 1957, n. 635, 10 agosto 1950, n. 646, 25 luglio 1952, n. 991, e successive integrazioni e modificazioni, può concedere lo sgravio delle imposte, delle sovrimposte e delle addizionali dell'anno delimitando, di concerto con i Ministeri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e foreste, le zone colpite.

Alle verifiche necessarie provvede d'ufficio l'amministrazione finanziaria, con la collaborazione, ove occorra, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste ».

Alle province ed ai comuni, ai quali in conseguenza dello sgravio delle sovrimposte sui terreni e delle addizionali sul reddito agrario concesso in applicazione dell'articolo precedente, venissero a mancare i mezzi necessari per provvedere alle spese obbligatorie, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ammortizzabili in un periodo non inferiore ai 30 anni.

A questo punto devo fare rilevare che forse vi è un errore nella citazione del regio decreto che è del 2 gennaio 1913: quindi bisogna modificare la data di questo regio decreto che al contrario figura in data 12 gennaio 1913.

L'articolo 12 prevede la facoltà, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, della sospensione dei contributi agricoli unificati per la durata di un anno a partire dalla data del provvedimento di delimitazione.

Il titolo terzo del disegno di legge contempla le previdenze a favore di stabilimenti industriali che sono stati danneggiati o distrutti dagli eventi straordinari riconosciuti come pubbliche calamità, ai sensi della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e appartengono ad imprese che hanno stipulato contratti di mutuo a medio termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le previdenze consistono nella concessione del tasso di interesse agevolato sui mutui contratti a medio termine.

Passiamo all'esame delle norme finali. La prima parte dell'articolo 14 contempla la rateizzazione in cinque annualità delle esposizioni esistenti da parte di aziende agricole che abbiano subito durante l'ultimo triennio gravi danni alle colture e ai prodotti a seguito di calamità naturali od avversità atmosferiche.

Su tali prestiti quinquennali potrà essere accordato un contributo dello Stato non superiore al 3 per cento per 5 anni, sicché gli operatori agricoli dovrebbero pagare il residuo 3 per cento.

Naturalmente per poter fruire di queste agevolazioni occorre che vi siano le attestazioni degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, in modo da poter essere accertata effettivamente la situazione obiettiva di ciascuna azienda.

Sono anche prorogati i prestiti già rateizzati in modo che possano anche fruire di queste agevolazioni coloro che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, abbiano subito eventi calamitosi.

Per quello che riguarda la cambiale agraria, la tassa di bollo è ridotta alla misura dello 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire, indipendentemente dalla loro scadenza e dalla durata delle operazioni.

L'articolo 16 prevede l'estensione della legge ai fondi danneggiati dagli eventi naturali di carattere eccezionale, nelle zone che saranno delimitate a norma dell'articolo 10, e verificatisi dopo il settembre 1958 e prima della data di entrata in vigore della legge stessa.

Particolare importante la delimitazione delle zone tiene luogo delle verifiche.

Sono ridotte alla metà l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria per gli acquisti e per i contratti di appalto relativi agli investimenti e alle opere previste dalla presente legge.

L'articolo 17 contempla le modalità per il finanziamento di queste provvidenze; 9 miliardi così ripartiti: 5 miliardi sono erogati per il ripristino e la ricostituzione di opere murarie e acquisto di scorte vive e morte, nonché per l'erogazione di contributi agli enti di riforma; un miliardo è previsto per le anticipazioni agli istituti esercenti il credito agrario; 2 miliardi sono erogati per la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica e di interesse collettivo, nonché per il pagamento delle spese di studio e di progettazione; un miliardo, infine, è erogato per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica montana e per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani e per il pagamento delle relative spese di studio e di progettazione.

Il capoverso prevede l'erogazione di 3 miliardi per il contributo sui prestiti di cui agli

articoli 14 e 15; altri 3 miliardi per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province ed ai comuni a norma dell'articolo 11, primo comma.

Alla spesa di 9 miliardi si farà fronte con corrispondente aliquota delle disponibilità recate dal provvedimento di variazione al bilancio 1959-60.

Alla spesa di cui alla lettera *a*) del secondo comma di questo articolo si farà fronte nell'esercizio finanziario 1960-61:

1°) mediante la riduzione di lire 350 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 luglio 1957, n. 667, ottenuta riducendo di eguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61;

2°) mediante la riduzione di lire 180 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 4 e 9, lettera *c*), della legge 1° febbraio 1956, n. 53, ottenuta riducendo di eguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61;

3°) mediante la riduzione di lire 70 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 6 e 11 della legge 3 dicembre 1957, n. 1178.

Debbo rilevare a questo punto che non è prevista dalla presente legge la rateizzazione dei mutui per i contratti per l'acquisto di macchine e bestiame, per cui proporrò degli emendamenti all'articolo 14 della presente legge; il quale dovrebbe essere emendato, preciso, al terzo e ultimo comma.

Ho voluto illustrare la portata veramente eccezionale di questo disegno di legge e vorrei inoltre ribadire che tutte le associazioni sindacali, le categorie interessate e tutto il mondo agricolo in genere è in attesa di questo provvedimento che sarebbe necessario perciò venisse approvato quanto prima. Vorrei inoltre ricordare gli interventi di tutte le parti politiche in occasione della discussione del bilancio dell'agricoltura, in cui si invocava, e con urgenza, l'attuazione di queste provvidenze ritenute indispensabili per la ripresa produttiva delle aziende agricole danneggiate.

L'attesa che vi è da parte di tanti operatori che sono ormai fermi, da parte di direttori di banche i quali non sanno come comportarsi in quanto sono state annunciate queste provvidenze ma non si è ancora provveduto all'approvazione dei relativi provvedimenti; nonché da parte di esattori comunali, mi induce ad esortare gli onorevoli colleghi a voler rapidamente e urgentemente approvare tali provvidenze affinché torni la serenità nelle campagne colpite da così gravi calamità naturali.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore. Vorrei ribadire anch'io che va messo in rilievo un punto molto importante contenuto nell'articolo 16. L'articolo 16, onorevoli colleghi, recita al secondo comma: « la delimitazione delle zone tiene luogo delle verifiche ». È questo un particolare tanto importante quanto innovatore.

TRUZZI. Nell'articolo 1 vi è un comma sul quale vorrei qualche spiegazione. Il comma dice che « possono essere altresì concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti ». E poi c'è l'altro comma, che è connesso. Vorrei qualche spiegazione per sapere se qui si tratta di indennizzare coloro che hanno perso il prodotto eventuale per il fatto stesso di averlo perduto. Vorrei che questo concetto fosse chiarito.

MONTE. Prima di tutto onorevoli colleghi, dobbiamo ringraziare il Governo che con celerità ha presentato il disegno di legge al Parlamento. Come giustamente ha detto l'onorevole De Leonardis, questa legge ridarà la fiducia ai nostri agricoltori, soprattutto nelle zone dove da sette anni, come ho detto nella discussione del bilancio dell'agricoltura, il reddito viene a mancare. Ritengo che noi dobbiamo sottoporlo ad un esame accelerato perché, prima della chiusura del Parlamento questo disegno di legge diventi legge.

All'articolo 6 io avrei da fare un suggerimento. L'articolo 6 dice che i « prestiti di cui all'articolo precedente sono concessi al tasso del 3 per cento a scalare ed ammortamento in cinque anni a rata costante: il tasso è ridotto all'1,50 per cento per i prestiti concessi alle aziende diretto-coltivatrici ». E qua siamo d'accordo, però già mi pongo davanti quelle che sono le obiezioni fondamentali degli Istituti di credito i quali diranno: dato che qui si richiama alla legge sulla concessione del credito di esercizio e il credito di esercizio implica il privilegio sul prodotto, per ottenere il credito si stabilisce il privilegio. E allora le banche non daranno più niente, poiché anche se noi facciamo una bella legge, alla fine, integriamo gli interessi che vanno dal tasso normale a quello agevolato. Le banche ripropongono la loro usuale diffidenza nei confronti di chi non può offrire adeguate garanzie e perciò si è sempre al punto di prima se non si riesce ad introdurre poi una norma di garanzia.

PRESIDENTE. Onorevole Monte c'è l'ultimo comma dell'articolo 7 che è formulato nel senso da lei richiesto.

MONTE. Per quanto riguarda l'articolo 9, ripeterò le osservazioni fatte sul « piano verde »: qui si vogliono introdurre enti ed organismi che non c'entrano affatto con il problema in questione: gli enti di riforma. Prima di tutto bisogna dire che gli enti di riforma, per quanto riguarda il passato, non hanno fatto nulla nel settore dei danni alluvionali; e perché deve dare i soldi ad essi il Ministero se non hanno mai realizzato nulla prima? Gli assegnatari sono piccoli coltivatori che hanno tutto il diritto di presentare le loro richieste direttamente all'ispettorato come ogni altro coltivatore. Non vedo perché dobbiamo reintrodurre nel meccanismo una certa strutturazione che pesa solo sulle spalle degli interessati.

All'articolo 10 ci si riferisce alle imposte e alle sovrimposte. Nella mia zona c'è già la la rata di giugno in arretrato da pagare, più ci sono quelle che scadranno nel futuro. Però se per la Calabria è stata fatta una legge speciale alimentata con contributi di tutte le regioni perché essa ha subìto considerevoli calamità, quando su un altro territorio si abbattono le stesse calamità che distruggono per sette anni i prodotti, io non so perché la gente danneggiata oggi non debba essere esonerata dal contribuire a sollevare altri, che sono stati danneggiati molto tempo prima. Io allora dico: introduciamo il concetto che quando si abbatte una calamità in una zona, automaticamente essa è esonerata da questo contributo. Tra la rata di giugno e gli arretrati ci sono da pagare 209 milioni e 600 mila lire in 19 comuni. Questo solo per l'imposta e la sovrimposta. Per conto mio se questa agricoltura non produce, tutte le tasse dovrebbero essere sospese.

Inoltre riferendosi all'articolo 10, che recità: « Alle verifiche necessarie provvede d'ufficio l'Amministrazione finanziaria, con la collaborazione, ove occorra, degli ispettorati ripartimentali delle foreste », io propongo di sopprimere la dizione « ove occorra », perché il tecnico deve sempre esserci, pur essendo la competenza specifica. L'amministrazione finanziaria di per sé non sa distinguere spesso fra un albero di ciliegio e uno di pero, e cerca sempre di fare indiscriminatamente gli interessi dello Stato.

L'articolo 14 prevede la possibilità di rateizzare per una sola volta e in non più di 5 annualità. le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore della legge.

Io mi permetterei, di proporre se fosse possibile, di portare il termine di tempo almeno ad 8 anni, come fa del resto la Cassa per il Mezzogiorno che dà così ai coltivatori la possibilità di rifarsi completamente di tutto ciò che si è perduto. Ed aderisco all'emendamento preannunciato dal Relatore per quanto riguarda l'estinzione del disposto ai prestiti contratti per acquisto di bestiame e di macchinari. Queste sono le osservazioni che intendiamo fare e che ne raccomando all'attenzione della Commissione e del Governo.

CARRA. Onorevoli colleghi, vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione alcuni punti sui quali chiedo dei chiarimenti. Non comprendo il contributo differenziato anche per il lavoro prestato dalle famiglie coltivatrici. Mezzadri, compartecipanti, affittuari, coloni, salariati fissi o occasionali hanno diritto allo stesso contributo in quanto altrimenti si verrebbero a fare delle discriminazioni.

Vorrei chiedere se il quinto comma prevede l'estensione del contributo alle piantagioni arboree e arbustive come capitale di conduzione, oppure se il beneficio è limitato al comma secondo. Il provvedimento mi sembra completamente inadeguato.

Chiedo inoltre se, per quello che concerne l'articolo 10, le zone depresse di cui alla legge n. 635 sono anche quelle del centro-nord riconosciute dall'articolo 8 della stessa legge.

L'articolo 17 prevede un miliardo per i lavori di sistemazione idraulico-forestale. Tale somma mi sembra del tutto irrisoria. Domando inoltre quanto dei 5 miliardi viene assorbito dai rimborsi previsti per spese già affrontate da enti di riforma, di cui all'articolo 9.

Chiedo perciò di ripristinare nel previsto decreto-legge quanto previsto dalla legge n. 938 per il riconoscimento dei danni a case nella misura del 90 per cento fino a 3 anni, del 70 per cento per più di 3 anni.

PUGLIESE. All'articolo 1, quinto comma è detto: « Possono essere altresì concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti ».

Evidentemente qui si vuole tenere conto anche delle perdite dei prodotti dei frutti pendenti. Infatti in alcune regioni, in particolare in quelle calabresi, il danno verificatosi ai prodotti si riferisce particolarmente al prodotto degli ulivi e degli agrumi, perché in quel periodo quelli erano i frutti pendenti.

Per quanto riguarda il raccolto dell'ulivo esiste un contratto in Calabria *sui generis* che è chiamato il contratto « di gabella » degli ulivi; per cui moltissimi proprietari, forse il 70 per cento della proprietà produttrice dà in gabello il frutto libero; cioè si procede ad una stima sul prodotto e il gabellotto, che è quasi sempre un affittuario della terra, o comunque si tratta sempre di piccoli braccianti e di lavoratori, mai di imprese a carattere industriale, si impegna a consegnare al proprietario un numerò *x* di quintali di ulivi o di olio. È un contratto, come si vede, *sui generis*. Il proprietario in alcuni comuni corrisponde un *quid* per le spese di raccolto, in altri non corrisponde nulla perché il perito tiene conto della spese del raccolto riducendo il quantitativo del prodotto stesso. Che cosa è accaduto? In alcune zone gran parte dei frutti pendenti si è perduta: vi sono stati proprietari che si sono resi conto di questa perdita e non hanno chiamato il contadino a rispondere in termini di contratto. Viceversa vi sono stati altri proprietari che si sono fatti pagare integralmente dal coltivatore diretto in base a quella forma di contratto che abbiamo su accennato.

Secondo il mio parere noi dovremmo introdurre nella legge un emendamento aggiuntivo in cui si dica che quando il raccolto sia stato effettuato mediante contratti *sui generis* da terzi che hanno dovuto corrispondere l'intero quantitativo, il contributo vada a quei terzi.

PRINCIPE. Il quesito posto dall'onorevole Pugliese dà luogo però a molti pericoli, di interpretazione perché rimane, a parere mio, la questione dell'indennizzo dei frutti pendenti.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Sedati di esprimere il parere del Governo su questo punto.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dare una risposta parziale limitata ad un solo punto di un disegno di legge così complesso è certamente un compito difficile; comunque cercherò di rispondere subito ai quesiti posti dagli onorevoli colleghi.

Questa legge si è proposta innanzi tutto di coordinare, sulla base dell'esperienza, gli interventi che debbono essere messi in atto in caso di calamità naturali.

Di fronte ad una serie di disposizioni di diverso contenuto nelle precedenti leggi che o miravano a reintegrare il capitale di esercizio o in parte ad indennizzare i danni derivanti da calamità naturali, si è ritenuto che fosse più confacente ricorrere a questo criterio; se l'operatore agricolo investe annualmente un capitale per conduzione dell'azienda (capitale occorrente per tutte le operazioni attinenti la coltivazione del fondo) e subisce un danno totale o parziale che comporti la perdita in tutto o in parte del prodotto, sicché questo capitale investito non dà il frutto sperato, allora lo Stato lo reintegra con un contributo fino all'80 per cento del capitale investito.

In più per le aziende dirette coltivatrici va tenuto conto che non vi è solo una preoccupazione per il capitale investito e non recuperati in seguito al mancato raccolto, ma anche una preoccupazione di ordine sociale, perché in sostanza i coltivatori diretti hanno anticipato un maggior numero di beni remunerativi. È ammesso in questo caso che nel computo del capitale di conduzione sia calcolato anche il complesso delle giornate lavorative effettuate e perdute per effetto delle calamità naturali. Questo per evitare che, in seguito ad un danno nell'azienda, il coltivatore diretto oltre ad essere un danneggiato diventi un disoccupato.

Quando invece il lavoratore agricolo non è un conduttore in proprio, ma lavora sotto altre forme, allora sono previsti i trattamenti prefenziali indicati nell'articolo 2.

Questi i concetti introdotti nel presente disegno di legge.

PRINCIPE. Questo dei frutti pendenti è un concetto pericoloso perché i frutti pendenti sono un componente del prodotto lordo vendibile. Per essere più chiari, siccome la perdita del prodotto lordo vendibile automaticamente si ripercuote sul capitale di conduzione, in effetti la reintegrazione del capitale di conduzione avviene sulla scorta della valutazione del prodotto lordo vendibile, di cui uno dei componenti fondamentali è, ripeto sempre la valutazione del prodotto potenziale. Se, per esempio, un proprietario coltivatore diretto ha il suo terreno coltivato solo per il 50 per cento a grano e subisce un danno al grano, rimanendo salvi gli altri prodotti, come valuta l'ufficio questo danno?

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Ci sono due casi, il caso in cui l'azienda abbia ottenuto il capitale di conduzione attraverso gli istituti di credito, e allora l'accertamento è facile; nel caso invece che non ci siano interventi degli istituti di credito, allora evidentemente la reintegrazione del capitale di conduzione è

fatta dopo aver rilevato che nella zona si spende normalmente per quei determinati tipi di coltivazione. Si assume, quindi, un criterio generale di commisurazione.

PRINCIPE. A questo punto sono sodisfatto delle dichiarazioni del sottosegretario. In una legge del genere quello che è pericoloso è la valutazione da farsi caso per caso.

PRESIDENTE. Considerata l'assenza di alcuni deputati ritengo di poter rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI